

TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

per la sig.ra Silvia Romano, nata ad Avellino il 21.08.1975 (RMNSLV75M61A509H), residente in Montoro (AV) alla via Prato n. 30, rapp.ta e difesa, ed ai fini della presente procedura elett.te dom.ta in Montoro (AV), via Nuova, 77, presso e nello Studio dell'avv. Silvestro Longobardi, c.f. LNG SVS 66T23 A509A - Pec: silvestro.longobardi@avvocatiavellinopec.it - fax 0825/597199, che la rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce del presente atto,

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro l.r. p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, al Viale Trastevere n. 76/0, 00153 Roma (Cod. Fisc.: 80185250588 - Pec: urp@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna - Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

- Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena, in persona del Direttore Generale l.r. p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via Rainusso, 70/80, 41124 Modena - (Codice fiscale: 80009830367 - PEC: csamo@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna - Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché nei confronti di

tutti gli iscritti inseriti nelle GPS, II fascia, della provincia di Modena, classe di insegnamento A066 - "Trattamento testi, dati e applicazioni. Informatica" per gli anni scolastici 2020/2020, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto di esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto



di Supplenza AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (GPS) emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena - identificato con "m.pi.AOOCSAMO.REGISTRO UFFICIALE.u.0007123.26-08-2020", non comunicato e conosciuto in data 02.09.2020; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e consequenziali.

#####

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data 05/08/2020 la sig.ra Silvia Romano presentava domanda di inclusione/aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza (GPS) AA.SS. 2020/21 e 2021/22; la ricorrente chiedeva l'inserimento all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Modena e, avendone i titoli, chiedeva l'inserimento nella graduatoria della classe A046 - "Scienze Giuridico - Economiche" nonché nella graduatoria indicata col codice A066 - "Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica".

Per quest'ultima graduatoria era possibile l'inclusione solo se già inserita nella medesima graduatoria A066 nel triennio precedente e difatti la sig.ra Silvia Romano è inserita nelle graduatoria provinciali e di istituto nella classe A066, ininterrottamente dal triennio 2014/17 (prima con codice A075 - dattilografia e stenografica, oggi A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica).

Le graduatorie della classe A066 da quest'anno sono diventate "graduatorie ad esaurimento" e la richiesta di inserimento nelle stesse comportava oltre al requisito di essere inserito nelle GPS nel triennio precedente e il possesso dei titoli culturali anche la spunta, nella domanda on-line, della dichiarazione che testualmente recitava *"solo per gli aspiranti inclusi in almeno una delle seguenti graduatorie: ..., A066, ..., dichiaro di essere presente nelle graduatorie d'istituto del triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20"*.

La ricorrente nel compilare la domanda on-line, indicava validamente i titoli culturali posseduti per l'inserimento nella classe di insegnamento A066, spuntava la voce indicata in precedenza, ma, **non si avvedeva di aver cliccato, nel menù a tendina, un codice di insegnamento diverso rispetto a quello effettivo, ossia cliccava il codice B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche) invece di A066**



(Trattamento testi, dati e applicazioni. Informatica), che peraltro era simile nel nome.

In data 02/09/2020 venivano pubblicate le graduatorie scolastiche regionali e la ricorrente non vedendosi inclusa nelle GPS relative all'insegnamento indicato con il codice A066 inviava pec all'amministrazione competente chiedendo informazioni circa l'esclusione dalle GPS. Visto il silenzio dell'Amministrazione la ricorrente effettuava un controllo della domanda presentata che le permetteva di accertare l'errore in cui era incorsa, ossia di aver indicato un codice di insegnamento diverso da quello in cui chiedeva di essere inserita e di cui possedeva e aveva indicato i titoli. In data 07/09/2020 inviava, a mezzo pec, all'USR - Ambito territoriale di Modena - un reclamo con il quale chiedeva la rettifica dell'errore materiale in cui era incorsa la ricorrente e l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (GPS) - II fascia - della classe di concorso A066, al fine di evitare che l'istante non venisse convocata per l'anno scolastico in corso e, cosa più grave, non potesse più essere inserita nelle graduatorie della classe A066, diventate graduatoria ad esaurimento.

Gli uffici destinatari del reclamo non hanno provveduto alla rettifica richiesta né hanno dato risposta alla stessa, ostentando un mero mutismo e inattivismo.

Con ricorso dinanzi al Tar dell'Emilia Romagna - sezione Parma - datato 20.10.2020 la ricorrente chiedeva al Tribunale Amministrativo adito l'annullamento nei suoi confronti, previa sospensione, del Decreto n. 0007123.26-08-2020 impugnato.

Si costituiva in giudizio il MIUR che depositava relazione istruttoria dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna dalla quale si evinceva la fondatezza della domanda della ricorrente e il suo diritto di vedersi corretto l'errore materiale in cui era incorsa con la conseguente sua inclusione nelle GPS, difatti la relazione testualmente esponeva: *<<E' intendimento dello scrivente Ufficio rettificare le posizioni dei candidati che siano incorsi in esclusione a fronte di errori scusabili nella compilazione delle domande. Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che la speditezza di tale attività risulta compromessa dall'elevato numero di reclami pervenuti allo scrivente Ufficio>>.*

All'udienza cautelare del 11/11/2020, il Tribunale Amministrativo Regionale adito,



con sentenza depositata in data 13.11.2020, pronunciava il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, “*dinanzi al quale la causa poteva essere riproposta nei termini di legge*”.

Tutto quanto esposto, la ricorrente, come in atti rapp.ta, dom.ta e difesa, impugna il provvedimento (decreto) m.pi.AOOC SAMO: REGISTRO UFFICIALE.U. 0007123.26-08-2020 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena, di esclusione dalle GPS per la classe A066, in quanto errato e illegittimo per i seguenti

Motivi

I)- Mancata applicazione della Nota MIUR n. 1550 del 04/09/2020 - Errore scusabile e correggibile - Mancata applicazione dell’art. 97 Cost. - Mancata applicazione degli artt. 1324 e segg. c.c. Regole applicabili nell’interpretazione degli atti unilaterali.

La ricorrente nella domanda on-line presentata per l’inserimento nelle GPS, nella classe A066, non indica titoli non posseduti, non agisce con un intento fraudolento, incorre solo in un materiale errore dovuto anche al nuovo metodo per l’inserimento nelle GPS; essa indica esattamente i titoli culturali posseduti per un valido inserimento nella classe A066, spunta la voce necessaria per l’inserimento in detta graduatoria , ossia che è già inserita nelle graduatorie per la classe A066 nel triennio precedente, ma nell’aprire il menu a tendina senza avvedersene clicca una classe di insegnamento diversa rispetto alla A066. La ricorrente è incorsa in un mero materiale errore, peraltro scusabile e soggetto a correzione.

Nella nota n. 1550 del 04.09.2020, emanata dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.”, il Ministero così chiarisce: “... *segnalo l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati ...*”. Il reclamo presentato in data 07.09.2020, corredato da copia della domanda di inserimento nelle GPS, con il quale si segnalava l’errore materiale in cui era incorsa la ricorrente era fondato e l’errore facilmente riconoscibile, pertanto poteva essere



corretto d'ufficio dall'Amministrazione.

La giurisprudenza, che già si è trovata a decidere più volte controversie simili alla fattispecie de qua, ritiene che il “*mero materiale errore nel compilare la domanda, è errore scusabile*” che può e anzi deve essere corretto dalla P.A.; essa richiamando l'art. 97 Cost. ritiene che “*la richiesta di rettificare l'evidente mero errore materiale avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli uffici giuridici*” (Tar Campania - Napoli sez. IV, n. 5824/2016).

Sempre la giurisprudenza amministrativa nel decidere su casi simili alla fattispecie per cui la presente controversia dichiara: “*l'applicazione delle regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (art. 1324 c.c.), secondo cui <<le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto>> (art. 1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone della buona fede (art. 1366 c.c.)*” (TAR Campania - Napoli - sez. IV, n. 5824/2016).

Nella fattispecie de qua il mero errore materiale in cui è incorsa la ricorrente è palese e scusabile, essa non indica un titolo professionale e culturale diverso da quello avuto, per mero errore clicca nel menù a tendina una classe di insegnamento diversa da quella nella quale chiedeva l'inserimento, ossia clicca sulla classe B016 e non sulla A066. Appena si accorge dell'errore chiede la rettifica alla P.A., che avrebbe potuto facilmente correggere l'errore, palese evidente, visto che: 1) i titoli dichiarati erano riferiti alla classe di insegnamento A066 ; 2) la ricorrente aveva spuntato nella domanda la dichiarazione che “era inserita nel triennio precedente nella classe A066” (dichiarazione necessaria per un valido inserimento nel settore A066); 3) la ricorrente presentava reclamo per la correzione dell'errore materiale in cui era incorsa, appena pubblicate le GPS.

La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto affermando che “*l'Amministrazione resistente aveva la possibilità di riconoscere l'errore ictu oculi, in quanto la domanda digitata non era congruente con i titoli abilitanti indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione*” affermando altresì che “una volta



ricevuta la segnalazione dell'errore la P.A. avrebbe ben dovuto interpretare la domanda come riferita" all'altro settore, ossia all'A066 e non al B016 indicato in domanda (Tar Campania, Sez. IV sent. N. 1231 del 02/03/2017; Tar Campania Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016; Tar Campania - Napoli, sez IV sent. N. 5824/2016), e, ancora, in altra pronuncia su caso simile a quello della presente causa, affermando che "si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all'effettiva volontà dell'interessata, emerge dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell'istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un'adeguata verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A." (TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017).

Ma vi è di più.

II)- Nella fattispecie de qua, doveva ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90.

In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione poteva essere disposta non per la presenza di dichiarazione errata, ma esclusivamente nel caso in cui la ricorrente non possedeva effettivamente il requisito necessario alla inclusione nelle graduatorie stesse. La giurisprudenza in argomento si pone in linea con il maggioritario (ed invero ormai univoco e sedimentato) orientamento dei giudici di merito, secondo i quali, l'ambito dell'applicazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 è da ritenersi esteso a qualsiasi procedura di carattere selettivo (concorsi interni, procedure di avanzamento - anche nelle forze armate, etc.). La ratio dell'orientamento giurisprudenziale in argomento restituisce al fondamento della citata disposizione legislativa, rinvenibile nella ricerca di un equilibrato rapporto tra garanzie partecipative e collaborazione istruttoria, il quale, partendo dalle disposizioni applicabili alle singole fattispecie, "introduce l'obbligo di far partecipare al procedimento il soggetto che, con la propria istanza, lo ha attivato" (TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 5.07. 2007, n. 6503; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58, TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 144 del 9 febbraio



2017). Ciò, tanto più se si considera che il comma 3 dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, recita infatti: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”*.

Alla luce di ciò, l'Amministrazione scolastica provvedendo inaudita altera parte, senza consentire alla ricorrente di porre rimedio all'errore incorso né correggendo essa stessa l'errore, evidente e scusabile alla luce di quanto si è già detto nel punto precedente, ha agito in violazione dell'art. 97 Cost. in rapporto all'art. 1, c. 1 e 2 L. 241/90, poiché, in manifesta violazione di qualsivoglia garanzia defensionale ed istruttoria, l'Amministrazione ha finito per aggravare indebitamente l'intero procedimento, in spregio agli imprescindibili principi di buon andamento, economicità ed efficacia che devono connotare la propria azione.

Inoltre, ma non meno importante, l'Amministrazione emanante il provvedimento impugnato affermando a chiare lettere che *“è intendimento dello scrivente Ufficio rettificare le posizioni dei candidati che siano incorsi in esclusioni a fronte di errori scusabili nella compilazione della domanda”*, riconosce il diritto della dr.ssa Romano a vedersi correggere il mero errore materiale nella domanda di inclusione nelle GPS per la classe A066 e, quindi, vedersi inserita nella relativa graduatoria docenti. Errore peraltro scusabile, dovuto a un sistema di compilazione della domanda nuovo, a un menù a tendina che non indicava la cdc ma la sua denominazione,... Resta il fatto che nessuna mala fede si nasconde nella ricorrente in quanto era suo interesse essere inserita nella classe A066 che oggi, peraltro, è diventata “graduatoria ad esaurimento”.

#####

Il provvedimento impugnato reca all'odierna ricorrente un danno grave e irreparabile durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso in quanto sussiste il fumus boni juris e il periculum in mora:

PERICULUM IN MORA

Quanto a tale presupposto, è evidente la sussistenza di un danno grave e irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dalla esclusione dalle GPS del biennio 2020/21 e



2021/22 per il settore A066. Essa non avrebbe la possibilità di essere nominata per l'anno scolastico in corso e per il successivo, vedendosi scavalcata da chi ha meno punteggi in graduatoria rispetto a lei il quale, con la nomina, acquisirebbe punteggi che lo porterebbero ad essere preferito negli anni scolastici successivi per le nomine.

FUMUS BONI IURIS

Si ritiene di avere dimostrato il fumus boni iuris. Come infatti sopra illustrato, oltre ad esserci ampia giurisprudenza favorevole all'accoglimento della presente domanda, vi è la Nota n. 1550 del 04/09/2020 del MIUR di chiarimento all'Ordinanza Ministeriale (O.M. n. 60/2020) che sollecita gli Uffici scolastici regionali alla correzione dei meri errori materiali delle domande di inserimento nelle GPS, vi è la relazione dell'USR dell'Emilia Romagna che chiaramente riconosce il diritto della ricorrente a vedersi corretto l'errore materiale della domanda e vedersi così inserita nella graduatoria ad esaurimento per la classe A066.

#####

Tanto premesso ed esposto ut supra, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che il Tribunale di Modena adito, in funzione di G.d.L. Voglia, esperiti gli adempimenti di rito, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente controversia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare:

accogliere, per tutte le ragioni sopra esposte, l'istanza sopra proposta e disporre *inaudita altera parte*, e/o previa comparizione delle parti, la sospensione, nei confronti della sig.ra Silvia Romano, del provvedimento impugnato, ordinando l'immediato inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) della stessa nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale Provincia di Modena, II fascia, per la classe A066;

Nel merito:

annullare nei confronti della ricorrente l'atto impugnato e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali per i motivi esposti, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento per la



classe di insegnamento A066 - "Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica" e per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna - Ambito territoriale Provincia di Modena, di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nella graduatoria di istituto per il biennio 2020/2022, con il punteggio a lei spettante.

- Nel caso in cui il Tribunale adito ritenga spirati i termini per l'opposizione del decreto dell'USR di esclusione della ricorrente dalle GPS, considerato che il ritardo nell'adire il giudice competente è dovuto ad errore dell'organo emanante il provvedimento impugnato il quale indicava il Tar come ufficio giudiziario cui rivolgersi per presentare l'opposizione, come dichiarato dallo stesso Tar dell'Emilia Romagna adito erroneamente (sentenza all.), si chiede di essere rimessi in termini per la valida presentazione del presente ricorso.

Con vittoria di spese competenze e onorari di lite.

Si depositano i seguenti documenti, con dichiarazione di valersene:

- 1)- Copia del provvedimento impugnato;
- 2)- Domanda di inclusione nelle Graduatorie Provinciali e di istituto di supplenza AA. SS. 200/21 e 2021/22;
- 3)- Richiesta di informazione per mancato inserimento delle GPS datata 02.09.2020;
- 4)- Reclamo ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10/07/2020;
- 5)- Domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo - Graduatorie di III Fascia per gli AA.SS. 2017/18, 218/19, 2019/20.
- 6)- Domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - Graduatorie di III Fascia per gli AA.SS. 2014/15, 2015/16, 2016/17;
- 7)- Copia sentenze Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - sezione Parma - del 13/11/2020 (R.G. 00208/2020 - n. 00205/2020 Reg.Prov.Coll.).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, co. 1-bis e 13, commi 3 e 6-bis del D.P.R. 115/2020, come modificato dalla Legge n. 111/2011, giusta dichiarazione allegata in atti, la ricorrente dichiara che il presente ricorso, concernente rapporto di pubblico impiego ed avente valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo



unificato in quanto il proprio reddito familiare imponibile è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2020.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE delle MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce,

PREMESSO CHE:

- il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento, previa disapplicazione del provvedimento (decreto) m.pi.AOOC SAMO: REGISTRO UFFICIALE.U. 0007123.26-08-2020 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena - della dr.ssa Silvia Romano nelle GPS della provincia di Modena per il biennio 2020/2022, classe di insegnamento A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GPS, II fascia, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (Cass. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. 3286/2006; Cass. 4319/2003)."



La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito web del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del U.S.R. dell'Emilia Romagna (www.mo.istruzioneer.it), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso Voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena, mediante pubblicazione sul sito www.mo.istruzioneer.it;
- quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito territoriale di Modena - mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza.

Con osservanza.

Montoro, 16.11.2020

Avv. Silvestro Longobardi

